



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



Circolare clienti n. 12/T/2022

Pieve di Soligo, 14 Marzo 2022

OGGETTO: DECRETO MILLEPROROGHE

Gentili Clienti,
desideriamo informarVi che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Milleproroghe". Di seguito si riepilogano le principali novità.

PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI - Artt. 1, comma 28-ter e 3-septies

Nella Nota integrativa le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nell'esercizio precedente di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000. Tale obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato / aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, DL n. 124/2017 "a partire dal 1° gennaio 2020", l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:

- della **sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;**
- della **sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.**

Ora, in sede di conversione del Decreto in esame, è previsto che:

- **"per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° luglio 2022"** (in precedenza 01.01.2022);
- **"per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023"**.

"BONUS PSICOLOGO" - Art. 1-quater

In sede di conversione, tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causato dall'emergenza COVID-19, è stato introdotto un **contributo** (nel limite di spesa di € 10 milioni per il 2022), nella **misura massima di € 600 per persona e parametrato al valore ISEE**, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.

Il contributo non spetta ai soggetti con ISEE superiore a € 50.000.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo / entità dello stesso / requisiti (anche reddituali) per la fruizione del beneficio sono demandati ad un apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MEF.

RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO - Art. 2-ter

In sede di conversione, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 5-bis all'art. 13-decies, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" è stato previsto che i **carichi contenuti nei piani di dilazione** per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, **possono essere nuovamente oggetto di dilazione** qualora

[Dott. Armando Sech](mailto:Armando.Sech@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Armando.Sech@secheassociati.com

[Dott. Marco Fregolent](mailto:Marco.Fregolent@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Marco.Fregolent@secheassociati.com

[Dott.ssa Carla De Conti](mailto:Carla.DeConti@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Carla.DeConti@secheassociati.com

[Dott. Alessio Rizzo](mailto:Alessio.Rizzo@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Alessio.Rizzo@secheassociati.com

[Dott. Oscar Sartor](mailto:Oscar.Sartor@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Oscar.Sartor@secheassociati.com

[Dott. Giovanni Pase](mailto:Giovanni.Pase@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Giovanni.Pase@secheassociati.com

[Dott.ssa Valentina Daberto](mailto:Valentina.Daberto@secheassociati.com)
Dottore commercialista
[vdaberto@secheassociati.com](mailto:Valentina.Daberto@secheassociati.com)

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](mailto:Clarissa.Dall'Anese@secheassociati.com)
Dottore in amministrazione,
finanza e controllo

[Dott.ssa Serena Zannoni](mailto:Serena.Zannoni@secheassociati.com)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott. Pedrazzi Nicola](mailto:Nicola.Pedrazzi@secheassociati.com)
Dottore in amministrazione,
finanza e controllo



l'apposita domanda sia presentata dall'01.01.2022 al 30.04.2022, senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.

ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO "A DISTANZA" - Art. 3, comma 1

È confermata la **proroga** fino alle assemblee tenute **entro il 31.07.2022** (in precedenza, 31.07.2021) delle disposizioni ex art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia". In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- **il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea può svolgersi**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che **l'espressione del voto** dei soci avvenga mediante **consultazione scritta / consenso espresso per iscritto**.

Non è stata disposta alcuna proroga al termine di approvazione del bilancio 2021 che resta confermata al 30.04.2022 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - Art. 3, comma 1-ter

In sede di conversione è stata estesa alle **perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2021** (in precedenza, 31.12.2020) la previsione di cui all'art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", in base al quale alle predette perdite non sono applicabili le disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - Art. 3, comma 5-quinquiesdecies

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 60, comma 7-bis, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", è stata riproposta la **possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d'esercizio 2021** a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2020.

Tale proroga, già prevista dall'art. 1, comma 711, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) soltanto se nel bilancio d'esercizio 2020 non è stato effettuato "il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", è ora estesa a tutti i soggetti e pertanto opera nei confronti sia di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell'ammortamento 2020 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l'ammortamento 2020.

LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTE - Art. 3, comma 6-septies

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, è stato disposto lo **slittamento dall'01.01.2022 all'01.01.2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia per i trasferimenti di denaro contante / titoli al portatore** (non sono state "allineate" le relative sanzioni che risultano pari al minimo edittale di € 1.000).



CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - Art. 3-quater

In sede di conversione è stato **prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali "generici" e "Industria 4.0"** di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), **in presenza dell'ordine accettato dal fornitore e del versamento dell'acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021**, al fine di usufruire del credito d'imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50% previsto dall'art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

DETRAZIONE SPESE PER ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI / VISTO CONFORMITÀ - Art. 3-sexies

Con il DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi", il Legislatore ha previsto, **a decorrere dal 12.11.2020, l'estensione dell'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese** per poter usufruire della detrazione del 110% (con alcune eccezioni) nonché per poter esercitare l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste) per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico.

Nell'ambito della Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), il citato Decreto è stato abrogato, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso, e le relative disposizioni sono state trasfuse nella Finanziaria 2022 con alcune modifiche (Informativa SEAC 5.1.2022, n. 4).

In tale contesto, infatti, con l'art. 1, comma 29 è stato inserito il nuovo comma 1-ter all'art. 121, DL n. 34/2020 ai sensi del quale, **a decorrere dall'01.01.2022: "rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.**

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 ... o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Ciò ha comportato che:

- per il periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021 vigevano i nuovi obblighi ma le relative spese non erano espressamente comprese tra quelle detraibili. Sul punto l'Agenzia delle Entrate ne aveva riconosciuto in via interpretativa, la detraibilità;
- a decorrere dall'1.1.2022 per i lavori rientranti nella c.d. "edilizia libera" nonché quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000, esclusi quelli rientranti nel c.d. "bonus facciate", non devono essere assolti i nuovi obblighi di attestazione / apposizione del visto di conformità, richiesti invece per i medesimi lavori nel periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021.

Ora, in sede di conversione, il Legislatore ha stabilito che **"le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ... si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021".**

Pertanto:



- anche per le **spese di asseverazione** della congruità delle spese e di **apposizione del visto di conformità sostenute tra il 12.11 e il 31.12.2021 è riconosciuta la detraibilità** nella stessa misura prevista per gli interventi eseguiti;
- anche nel **periodo compreso tra il 12.11.2021 e il 31.12.2021** è applicabile la semplificazione introdotta dalla Finanziaria 2022 che **esclude dai nuovi obblighi** gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000, con esclusione degli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate”.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati